

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto del 13 agosto 1999¹ della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati;

visto il parere del Consiglio federale del 15 settembre 1999²,

decreta:

I

La legge federale del 14 marzo 1958³ su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionali federali (legge sulla responsabilità) è modificata come segue:

Art. 14

¹ I membri del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati, nonché i membri di autorità o i magistrati eletti dall'Assemblea federale possono essere oggetto di un procedimento penale per reati attinenti direttamente alla loro attività ufficiale unicamente con il permesso delle Camere federali.

² e ³ (*invariati*)

⁴ I due Consigli, ove sia concesso il permesso, dispongono circa ... (*seguito invariato*)

⁵ e ⁶ (*invariati*)

Minoranza I (Schmid Carlo)

non entrare in materia

Minoranza II (Marty, Aeby, Brunner, Hess, Saudan, Schweiger)

Art. 14

¹ Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso delle Camere federali, contro membri di autorità e contro magistrati eletti dall'Assemblea federale, per reati attinenti all'attività o alla condizione ufficiale dei medesimi.

² (*invariato*)

³ La procedura di cui all'articolo 9 LRC stabilisce a quale Consiglio è attribuita la priorità di discussione.

¹ FF 2000 558

² FF 1999 8742

³ RS 170.32

⁴ I due Consigli, ove deliberino di concedere il permesso, dispongono circa la sospensione provvisoria dell'incolpato.

⁵ e ⁶ (*invarianti*)

Art. 37 cpv. 4 Regolamento del Consiglio degli Stati

⁴ Le richieste intese a levare l'immunità di magistrati e altre analoghe domande sono sottoposte all'esame preliminare della Commissione degli affari giuridici. Questa, d'intesa con la commissione del Consiglio nazionale e dandone comunicazione al Consiglio, può decidere di non dar seguito a un'istanza palesemente insostenibile.

Minoranza III (Reimann, Hess, Merz, Schmid Carlo)

Art. 14 cpv. 1: *come la maggioranza*

Art 14 cpv. 1^{bis} (*nuovo*)

^{1bis} La ripetizione al di fuori dei Consigli o delle loro commissioni di opinioni coperte dall'immunità assoluta ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 non instaura alcun legame diretto ai sensi del capoverso 1 con l'attività ufficiale.

Art. 4 cpv. 2-6: *come la maggioranza*

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del termine di referendum o il giorno della sua accettazione in votazione popolare.